

**Agenzia Regionale del Turismo
PUGLIAPROMOZIONE**

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
ANNO 2020**

0
9

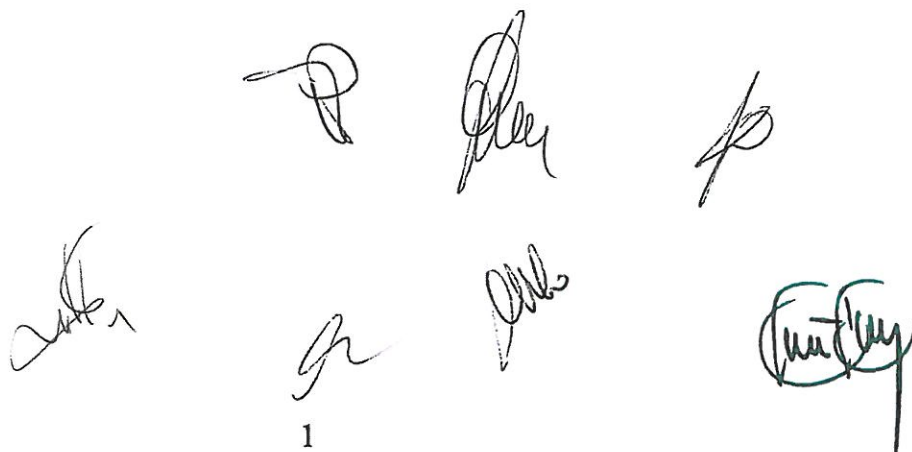
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne la parte normativa ed economica valida dalla data di approvazione del presente contratto decentrato fino a disdetta dello stesso da una delle parti ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rinnovo del successivo contratto nazionale 2019-2021 dove le parti si riservano di intervenire sugli istituti giuridici ed economici che dovessero nel frattempo essere modificati.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto dove gli istituti economici in linea di massima dovranno essere trattati tenuto conto del diritto intertemporale tra i vecchi istituti e quelli nuovi introdotti dal CCNL 2016-2018 Funzioni locali. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale quale obbligo imposto dal d.lgs.33/2013 che il servizio del personale si impegna a pubblicare nella sezione trasparenza, alla voce personale sub voce - contrattazione integrativa, entro la data di trasmissione dello stesso all'ARAN.
3. Per quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia al CCNL vigente.
4. Le Parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.



1

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 4 e 5 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

Art. 4 Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi congiuntamente o anche dal singolo membro della RSU. L'incontro può anche essere proposto dall'ente, contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali:
 - a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
 - b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
 - c) l'individuazione dei profili professionali;
 - d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
 - e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
 - f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;



g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione alla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, tenuto conto che in fase di prima applicazione il valore economico dovrà essere quello riveniente dalla contrattazione decentrata dell'anno 2017;

Art. 5

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
 - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di tra le diverse modalità di utilizzo;
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
 - d) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità;
 - e) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
 - f) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
 - g) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - h) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

Art. 6

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata biennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 5, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui al comma 3, devono essere negoziati con cadenza annuale entro il mese di giugno. Nelle more dell'approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse previste per l'anno 2021 si potrà procedere all'avvio degli istituti contrattuali previsti secondo le modalità definite nel presente contratto.

2. Le parti, ogni anno, sulla base di quanto definito in termini di quantificazione delle risorse per il Fondo del salario accessorio, si incontrano per definire le materie di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), con specifico accordo che integra il presente CCDI. Qualora non si raggiunga l'accordo su una o più delle suddette materie ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di



cui all'art. 7, l'Ente può provvedere, in via provvisoria, esclusivamente sull'istituto oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali in questione è fissato in 90 giorni.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo ed ogni sua integrazione definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Art. 7

Clausole di raffreddamento e atti unilaterali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione dovesse assumere un'iniziativa unilaterale con specifico atto, le parti, congiuntamente, ne danno immediata comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 3 comma 6 del CCNL 2016-2018, allegando il verbale del mancato accordo.



);



TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 8

Area delle posizioni organizzative

1. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, sono disciplinati dal "Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la graduazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa" approvato con verbale di delegazione trattante del 15 marzo 2019 e Determinazione del Direttore generale nr. 118/2019.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.



Art. 9

Progressione economica all'interno della categoria

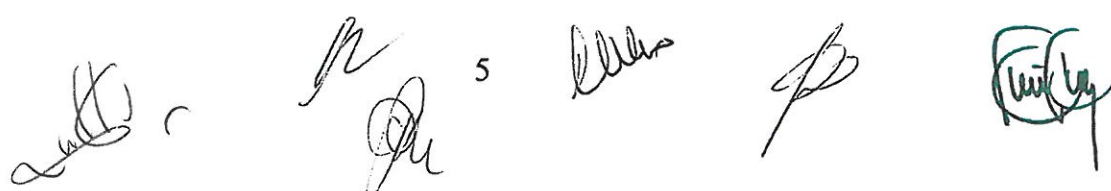
1. Le progressioni economiche sono disciplinate dall'art. 16 del CCNL funzioni locali e dal "Regolamento e criteri generali della progressione economica all'interno della categoria" approvato con verbale di delegazione trattante del 27 febbraio 2019 e Determinazione del Direttore generale nr. 85/2019.

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO

Art.10

Fondo risorse decentrate: componenti di costituzione

1. Il fondo delle risorse decentrate è stato calcolato dalla Direzione amministrativa secondo le indicazioni previste dal CCNL 2016-2018 secondo la tabella 1 allegata al presente contratto decentrato;
2. Le parti sindacali danno atto del calcolo effettuato dall'ente sui seguenti valori cui è stata fornita specifica evidenza:
 - a) Importo consolidato dell'anno 2017 (art.23, comma 2, d.lgs.75/2017) pari ad € 376.633,00 che al netto della quota riferita all'utilizzazione contrattata delle posizioni organizzative e alte professionalità dell'anno 2017 pari ad €100.000,00 corrispondono



ad un valore distribuibile al personale pari ad € 276.633,00, cui si sommano le voci di cui ai punti b) c) d);

b) Quota di incremento delle risorse decentrate a valore a partire dall'anno 2019 e corrispondenti agli 83,20 Euro il per personale presente al 31/12/2015 (Art.67, c.2, lett.a) CCNL 2016-2018) pari a complessivi € 2.662,00;

c) differenziali delle posizioni di sviluppo calcolate secondo le date previste di incremento previste dal CCNL 2016-2018 certificate dal Dirigente del Settore personale e validate dall'organo di revisione contabile (Art.67, comma 2 lett.b) CCNL 2016-2018) pari a complessivi € 5.022,00;

d) Ria e assegni *ad personam* personale cessato nell'anno 2018 (Art.67, comma 2 lett.c) CCNL 2016-2018) pari ad € 448,00 per l'anno 2019;

e) Aumento del fondo ai sensi dell'art.32, comma 2, d.l. 34/2019 pari ad € 43.969,00;

f) Economie fondo anno precedente (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) per € 9.614,00;



Art. 11

Fondo risorse decentrate: elementi di utilizzo

1. L'Ente rende annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies del CCNL 16 - 18;

d) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. Per l'anno 2020 l'utilizzazione del fondo delle risorse decentrate sarà il seguente:



6



UTILIZZAZIONE DEL FONDO		
DESCRIZIONE	2020	2021
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	42.000	42.000
PROGRESSIONI ORIZZONTALI CONSOLIDATE (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	130.000	130.000
	-	-
Totale destinazioni fisse e vincolate (a)	172.000	172.000
Differenza per risorse variabili o fisse per progressioni nell'anno (b)	166.349	166.349
	-	-
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.68, co.2, lett.a) CCNL 2016-2018)	36.349	46.349
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art.68, co.2, lett.b) CCNL 2016-2018)	35.000	45.000
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016-2018; Art.70-quinques CCNL 216-2018)	55.000	55.000
Totale C) - da verificare con le risorse di cui all'art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)	126.349	146.349
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.j) CCNL 2016-2018	40.000	20.000
Totale	40.000	20.000
TOTALE RISORSE DESTINATE	338.349	338.349

Art. 12

Performance individuale e differenziazione del premio

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente e della ponderazione sulla valutazione ottenuta dal dirigente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente sulla base dei su indicati criteri selettivi.



Art. 13
Performance organizzativa

1. Il dirigente, sulla base del sistema di valutazione, valuterà la performance organizzativa dell'ente sulla base di specifici progetti obiettivo. Gli obiettivi in questione devono essere comunicati al personale interessato. La valutazione sarà effettuata a seguito della validazione delle valutazioni da parte dell'organismo indipendente di valutazione o nucleo di valutazione.
2. Le risorse economiche risparmiate a seguito di una valutazione minore rispetto a quella massima saranno riassegnate all'interno dei singoli progetti al personale che avrà conseguito la massima valutazione.
3. Le eventuali economie rivenienti dalla performance organizzativa confluisce nel fondo relativo ai premi correlati alla performance individuale.

Art. 14
Indennità per specifiche responsabilità

3. Le specifiche responsabilità di cui all'art.70-quinquies del CCNL funzioni locali 2018, sono disciplinati dal "Regolamento sulle specifiche responsabilità" approvato con verbale di delegazione trattante del 27 febbraio 2019 e Determinazione del Direttore generale nr. 85/2019.

Art. 15
Disapplicazioni

1. La nuova disciplina sul fondo di cui al presente contratto sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti contratti integrativi che devono pertanto ritenersi disapplicate fatte salve quelle espresse richiamate nel presente contratto.



IMPATTO DECRETO CRESCITA SUL FONDO PERSONALE DEI LIVELLI		
DESCRIZIONE	2018	2020
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	376.633	376.633
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	-	2.662
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	5.022	5.022
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	575	448
Risorse riasorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUIP (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	-	-
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	-	-
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-	-
DECOMPOSIZIONE DEL FONDO - P.2. E NATE PROFESSIONALITÀ	100.000	100.000
AUMENTO DOTAZIONE FONDO - ART.22, comma 2 - DL 14/09/2019	-	43.969
	282.230,35	328.734,54
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽¹⁾	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(2) e (3)}	-	-
FRAZIONIERIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	-	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018; ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-	-
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1, LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART 15 C. 5 CCNL 98-01)	34.113	-
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-	-
DECOMPOSIZIONE DEL FONDO - PARTE VARIABILI	-	-
Totale Risorse variabili soggette al limite	34.113	-
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	39	9.614
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomia)	-	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(4) e (7)}	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽¹⁰⁾	-	-
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-	-
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	39	9.614
TOTALE RISORSE VARIABILI	34.152	9.614
TOTALE	316.382	338.349
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	316.343	328.735
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018	5.022	7.684
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019	311.321	321.050

Riduzione
/Aumento

3,92%

	Consistenza	Importo totale
Personale al 31/12/2018	32,00	
Personale al 20/04/2020	34,00	
Personale al 31/12/2020	32,00	
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	33,00	
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	9.729	311.321
Fondo pro capite al 31/12/2020	9.729	321.050

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]